

n. 7/2023 LIQUIDAZIONE CONTROLLATA CCI



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Luigi Pagliuca - **Presidente rel**

dott. Francesco Bartolotti - **Giudice**

dott. Cristiana Bottazzi - **Giudice**

nel procedimento n. 133/2022 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

Pavani Massimo (cod.fisc. PVNMSMP30L781L)

- **ricorrente** -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

- a) **letto** il ricorso proposto da Pavani Massimo per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- b) **considerato**, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;
- c) **considerato** che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);
- d) **ritenuta** quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;
- e) **considerato** che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza



- f) **ritenuta** la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che il ricorrente è residente in Verona e quindi il centro dei suoi interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;
- g) **rilevato che** il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (il Pavani era socio illimitatamente responsabile della Grafica 90 di Pavani Massimo & c Snc, dichiarata fallita con sentenza 97/10 del 20.7.2010, con declaratoria di fallimento per ripercussione dello stesso Pavani. Sia il fallimento della società, sia quello del Pavani sono stati chiusi nel 2014 e quest'ultimo non ha chiesto l'esdebitazione, rimanendo quindi obbligato per tutti i debiti non soddisfatti nel fallimento, essendosi peraltro costituito anche fideiussore della società in relazione ai debiti verso le banche. E in relazione a tali debiti non può ovviamente essere aperta nuova procedura fallimentare essendo decorso anche il termine di cui all'art. 121 legge fall per la riapertura del fallimento. Successivamente il Pavani ha svolto dapprima attività imprenditoriale individuale quale grafico pubblicitario cessata con cancellazione dal registro delle imprese in data 2.8.10 – in relazione alla quale non può quindi più essere chiesta l'apertura della liquidazione giudiziale (anche laddove dovessero in astratto sussistere i requisiti previsti dal CCI per la relativa declaratoria) – e, successivamente, mera attività lavorativa dipendente ed è attualmente disoccupato, con diritto solo alla percezione dell'indennità di disoccupazione), sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI lo stesso è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- h) **ritenuta la** sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che il Pavani, a fronte di debiti esigibili verso istituti di credito, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate – riscossione ed un professionista per complessivi euro 281.710,56, risulta attualmente percettore esclusivamente di un'indennità di disoccupazione (Naspi) di euro 900,00 mensili circa a far data dal 5.4.2022 e per 644 giorni, senza essere proprietario di beni immobili o mobili. E' perciò del tutto evidente che il ricorrente non è in grado di far fronte ai debiti da cui è gravato e che si trovi, pertanto, in condizione di palese sovraindebitamento;
- i) **considerato** che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI, sicché va prodotta la documentazione indicata da tale norma;
- j) **considerato**, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;
- k) **considerato** che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati (al ricorso o alla relazione del gestore della crisi);
- l) **rilevato che** al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata in data 28.12.22 del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Marco Piva il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;
- m) **ritenuto che**, in considerazione delle spese necessarie per il mantenimento personale e familiare del ricorrente (il nucleo è costituito dal ricorrente, dalla moglie lavoratrice dipendente e dalla figlia disoccupata e quindi a carico dei genitori) quali



documentate in atti e verificate dal gestore della crisi (e pari ad euro 2.500,00 mensili), possano essere sottratti dalla liquidazione i redditi del ricorrente sino all'importo mensile di euro 525,00, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura. Invero, come detto, sino al gennaio 2024 il Pavani percepirà a titolo di Naspi un'entrata di circa euro 900,00 mensili, mentre a partire dal maggio 2024 lo stesso maturerà i requisiti per la percezione della pensione (vedi doc. 25). La moglie del ricorrente è invece percettrice di un reddito da lavoro dipendente di euro 2.000,00 mensili circa. Pertanto, essendo necessario per il mantenimento del nucleo un'entrata di euro 2.500,00 mensili, è evidente che, tal fine, deve essere destinato oltre che l'intero stipendio della moglie, anche l'emolumento di spettanza del ricorrente (Naspi sino al gennaio 2014, successivamente la pensione) per un importo pari ad euro 400,00 mensili. Attualmente, quindi, il Pavani dovrebbe trattenere per sé il solo importo di euro 500,00 (900,00 – 400,00) e, tuttavia, tenuto conto del fatto che la Naspi è destinata a ridursi nella misura del 3% a partire dal sesto mese di erogazione, appare corretto consentire al Pavani, sin da subito, di trattenere per sé il maggior importo di euro 525,00 mensili sopra indicato;

- n) **ritenuto, quindi, che** potendo il Pavani mettere a disposizione dei creditori una quota di reddito sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente;
- o) **ritenuto che**, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;
- p) **considerato che** nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;
- q) **considerato che** il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **Pavani Massimo (cod.fisc. PVNMSMP30L781L)**, nato a Verona il 30.9.1963 ed ivi residente in via Monsignor Giacomo Gentilin n. 36;
- 2) Nomina Giudice Delegato il dott. Luigi Pagliuca;
- 3) Nomina liquidatore il dott. Marco Piva;
- 4) Assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;
- 5) Dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 525,00 mensili, con obbligo del ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata



(a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura; il liquidatore provvederà all'apertura di un conto corrente intestato alla procedura, sul quale il Pavani dovrà versare mensilmente la quota di reddito eccedente il limite sopra indicato;

6) **dispone che il liquidatore:**

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale;
- notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
- **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- depositi in cancelleria, **entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 30/6/2023)**, un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- **in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura**, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione al ricorrente, al liquidatore e all'OCC

Verona, 20.1.2023

**Il Presidente est
dott. Luigi Pagliuca**

Depositato telematicamente in cancelleria oggi 23/01/2023

Il Tribunale di Verona, con decreto del 07/02/2023 - depositato telematicamente in cancelleria il 08/02/2023-
"Corregge la sentenza di apertura della procedura n. 5/23 pronunciata in data 20.1.23 disponendo che alla pagina 1 riga 11 e alla pagina 3 riga 32 laddove è scritto "PVNMSMP30L781L" debba invece leggersi ed intendersi "PVNMSM63P30L781L".
irene armenio - funz. giud.

